

PICOLLI, DIFINO & ASSOCIATI

AMBROGIO A. PICOLLI * MARIO DIFINO * ATTILIO PICOLLI * ALESSANDRO MARCHESI * EDGAR BOTTAZZO * FRANCESCA R. POLLICE *
MARIO IRLANTE - DOTTORI COMMERCIALISTI, REVISORI CONTABILI

PAOLO TINELLI - AVVOCATO, REVISORE CONTABILE

ITALIAN TAX UPDATE

May 9th, 2017

New Tax Measures 2017

Manovra correttiva – Novità fiscali 2017

1. English

2. Italiano

May 9th, 2017

ITALIAN TAX UPDATE

New Tax Measures, Decree Law no. 50/2017

On April 24th, 2017 new tax measures were approved with Decree Law no. 50, which must be converted into law within 60 days. We highlight the following:

1. The VAT split payment mechanism is extended, starting from July 1st, 2017, as follows:

The split payment mechanism is extended to the supply of goods and services to:

- a) companies directly controlled by the Government
- b) companies directly controlled by regions, provinces, metropolitan cities, municipalities
- c) companies controlled directly or indirectly by the companies referred to under a) and b)
- d) companies listed in the FTSE MIB index of the Italian Stock Exchange.

The split payment mechanism also applies to the consideration for services subject to withholding tax on a final basis, which were previously exonerated.

2. The right to deduct VAT is time restricted, effective immediately

The right to deduct VAT on products and services purchased or imported can be exercised until the VAT return is filed. Previously, the right could be exercised until the VAT return for the second subsequent year was filed.

3. Offset of tax credits is restricted, effective immediately, as follows:

The tax credit amount which can be offset without having the tax return signed off by an authorized accountant or auditor is reduced from 15,000 to 5,000 euro.

Tax credits may only be offset by submitting F24 payment forms through the Revenue Agency online services (Entratel or Fisconline) regardless of the net amount resulting from F24 forms (previously the obligation only existed for zero balance F24 payment forms).

4. ACE Notional Interest Deduction, starting from the tax period in course as at December 31st, 2016

The equity increase is determined with reference to the net equity (excluding current profit) of the fifth previous fiscal year, instead of the fiscal year as at Dec. 31st, 2010.

Advance tax payments for current fiscal year must be calculated by applying the new rule **retrospectively to FY 2016**.

5. Potential VAT increase from January 1st, 2018

In case of excessive budget deficit, VAT rates may be increased as follows:

current 10% VAT rate can be increased:

- by 1.5% from January 1st, 2018 (previously the authorized increase was 3%)
- by an additional 0.5% from January 1st, 2019
- by an additional 1% from January 1st, 2020

current 22% VAT rate can be increased:

- by 3% from January 1st, 2018
- by an additional 0.4% from January 1st, 2019

6. Compulsory mediation procedure for tax assessments / payment notices served from January 1st, 2018

Tax disputes for amounts up to 50,000 euros require a mediation procedure before filing an appeal in court. Previously the amount was 20,000 euros.

7. Patent box for options exercised after December 31st, 2016

Trademarks are excluded from the scheme, while complementary intangible assets are included if they are jointly used for the production of a product or a family of products or a process or group of processes

8. Transfer pricing rules, effective immediately

Transfer prices are determined on the basis of free market prices, instead of on the basis of “*normal value*”.

In the event of a transfer pricing adjustment in a foreign country with which a double taxation convention is in force, the Italian entity may request an opposite transfer pricing adjustment to the Italian tax authorities.

9. Settlement of tax disputes pending as at December 31st, 2016

Taxpayers may request by 30/9/2017 the settlement of tax disputes with the Revenue Agency by paying the tax amounts requested, excluding penalties and default interest.

* * *

We remain at your disposal for any clarification.

Kind regards,

PICOLLI, DIFINO & ASSOCIATI

ITALIAN TAX UPDATE

Decreto Legge n. 50, c.d. “Manovra Correttiva”

Si segnala che il 24 aprile 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 50, c.d. “*Manovra correttiva*”, che introduce alcune novità in materia fiscale, fra le quali si segnalano le seguenti. Il decreto deve essere convertito in legge entro sessanta giorni.

1. Estensione *split payment* (art. 1), a partire dalle fatture emesse **dal 1° luglio 2017**

Il meccanismo di scissione dei pagamenti IVA (c.d. *split payment*) si applica anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di:

- a) società controllate **direttamente** dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri
- b) società controllate **direttamente** dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni
- c) società controllate **direttamente o indirettamente** dalle società di cui alle lettere a) e b
- d) società **quotate** inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Il meccanismo dello *split payment* si applica dalla medesima data anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, che precedentemente non rientravano in questa disciplina.

2. Detrazione IVA (art. 2), con **effetto immediato**

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è **esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**. In precedenza il diritto poteva essere esercitato entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo.

3. Compensazioni (art. 3), con **effetto immediato**

Le modifiche riguardano:

- la **riduzione del limite di importo** oltre il quale è obbligatoria l'apposizione del **visto di conformità**;
- l'**obbligo generalizzato** di utilizzare i **canali telematici dell'Agenzia entrate** per la **presentazione dei Mod. F24** contenenti la **compensazione di tributi, a prescindere dall'importo a saldo** del modello.

In particolare, passa da 15.000 a **5.000 euro** il limite oltre il quale è obbligatoria l'apposizione del **visto di conformità** (o, in alternativa, la firma del collegio sindacale) sulla dichiarazione (sia per IVA che per imposte dirette, IRAP e ritenute) per poter compensare i relativi crediti tributari

I soggetti IVA che intendono effettuare la **compensazione** di crediti fiscali di qualsiasi importo devono presentare il **Mod. F24 esclusivamente mediante** utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (**Entratel o Fisconline**) indipendentemente dall'importo netto risultante dal Mod. F24 (in precedenza l'obbligo sussisteva soltanto per i Mod. F24 a saldo zero).

4. ACE (art. 7), a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016

Il rendimento nozionale è valutato mediante applicazione dell'apposita aliquota percentuale sull'incremento del capitale proprio rispetto al patrimonio netto (escluso l'utile d'esercizio) **del quinto esercizio precedente** anziché dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Ogni anno si eliminano dal calcolo gli incrementi patrimoniali che si sono formati in anni più remoti.

Gli **acconti d'imposta** per tale esercizio devono essere calcolati applicando la nuova regola **retroattivamente all'esercizio 2016**.

5. Potenziale aumento aliquote IVA (art. 9), dal 1° gennaio 2018

In caso di eccessivo deficit di bilancio le aliquote IVA possono essere aumentate come segue:

l'aliquota IVA del 10% può essere aumentata:

- dell'1,5% dal 1° gennaio 2018 (in precedenza l'aumento autorizzato era del 3%)
- di un ulteriore 0,5% dal 1° gennaio 2019
- di un ulteriore 1% dal 1° gennaio 2020;

l'aliquota IVA del 22% può essere aumentata:

- del 3% dal 1° gennaio 2018
- di un ulteriore 0,4% dal 1° gennaio 2019

6. Reclamo e mediazione (art. 10), per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018

Il limite al di sotto del quale non è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione e reclamo prima di ricorrere alle commissioni tributarie passa da 20.000 a 50.000 euro

7. Patent box (art. 56), per le opzioni esercitate successivamente al 31/12/2016

Sono **esclusi** dal regime i **marchi d'impresa**, e sono **inclusi** i **beni immateriali complementari** utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi

Le nuove disposizioni si applicano:

- Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31/12/2016.
- Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31/12/2016.

8. Transfer pricing (art. 59), con effetto immediato

I prezzi di trasferimento con società del gruppo non residenti sono determinati in base ai **prezzi di mercato** in condizioni di libera concorrenza anziché in base al valore normale.

In caso di rettifica in aumento del reddito effettuata da uno Stato estero col quale è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni, il contribuente può **richiedere la corrispondente rettifica in diminuzione** alle autorità fiscali italiane.

9. Definizione agevolata liti tributarie (art. 11), pendenti al 31/12/2016

I contribuenti possono richiedere **entro il 30/9/2017** la definizione delle liti tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, mediante il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato, escluse le sanzioni e gli interessi di mora.

* * *

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e Vi salutiamo cordialmente.

PICOLLI, DIFINO & ASSOCIATI